



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

L'aderente, utilizzando il facsimile di domanda unita al presente modulo (allegato n. 1), può richiedere l'anticipazione sulla posizione previdenziale maturata nei seguenti casi:

- A. Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche**
- B. Acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli**
- C. Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente alla prima casa di abitazione**
- D. Ulteriori esigenze dell'aderente**

A. SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI RELATIVE A SÉ, AL CONIUGE E AI FIGLI PER TERAPIE ED INTERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE

Tale anticipazione può essere richiesta:

1. per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che richiedano terapie e interventi straordinari, riconosciuti tali dalle competenti strutture pubbliche per l'aderente, il coniuge ed i figli;
2. in qualsiasi momento, e più volte, a partire dall'iscrizione a FONDAV, tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria;
3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale del 75%. Si precisa inoltre che detto importo, sommato ad altre anticipazioni di qualsiasi tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze) in precedenza percepite, non può comunque superare il 75% della posizione complessivamente maturata;
4. previa attestazione, da parte della competente struttura pubblica (ASL), della straordinarietà delle terapie e degli interventi legati a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera a) del D.lgs. 252/2005. Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni;
5. anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza), anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione;

6. anche prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica. L'iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 90 giorni dalla data di esborso delle somme, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute;
7. entro tre mesi dall'effettuazione della spesa.

La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- a. certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL) che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
- b. copia di un valido documento di identità;
- c. certificato di stato di famiglia, nel caso di richiesta a favore del coniuge o dei figli; nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi occorre produrre il riassunto dell'atto di nascita;
- d. preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o interventi;
- e. fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti, in originale o copia, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati;
- f. il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei componenti del nucleo familiare dell'aderente nel caso di richiesta a favore di questi ultimi (allegato n. 2);
- g. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo, attestazione di estinzione del debito della società finanziaria o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione. In assenza di detta autorizzazione il Fondo provvederà alla liquidazione alla società finanziaria di un importo pari ad un quinto di quanto dovuto all'iscritto richiedente.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nei confronti degli aderenti alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale disponibile sul sito www.fondav.it)

B. ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Tale anticipazione può essere richiesta:

1. per “acquisto della prima casa di abitazione” per sé o per i figli, realizzato mediante:
 - 1.1 acquisto da terzi;
 - 1.2 acquisto in cooperativa;
 - 1.3 costruzione in proprio.
2. solo quando l’anzianità di iscrizione a FONDAV - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente (per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno pari ad otto anni;
3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale del 75%. Si precisa inoltre che detto importo, sommato ad altre anticipazioni di qualsiasi tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze) in precedenza percepite, non può comunque superare il 75% della posizione complessivamente maturata;
4. tenendo presente che l’importo dell’anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge;
5. a condizione che:
 - 5.1 l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’aderente o l’avente diritto abbia stabilito o stabilirà entro 18 mesi la propria residenza, ovvero, in quello in cui svolga la propria abituale attività lavorativa, ovvero, infine, in un comune confinante con quest’ultimo;
 - 5.2 l’aderente o i suoi familiari conviventi non risultino proprietari o comproprietari, neppure per quote, di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle ordinarie e permanenti esigenze abitative dell’aderente stesso. Inoltre, la comproprietà per una quota almeno pari al 50% non costituisce motivo di esclusione nel caso in cui l’aderente richieda l’anticipazione per l’acquisto della quota residua dell’immobile medesimo al fine di utilizzarlo come “prima casa di abitazione” per sé o per i figli (tale circostanza deve risultare da idonea documentazione);
 - 5.3 tra la data del rogito notarile relativo all’acquisto della prima casa di abitazione e la richiesta di anticipazione non siano trascorsi più di sei mesi; nel caso in cui la citata data del rogito sia anteriore alla data della richiesta di più di sei mesi, l’anticipazione può essere concessa, senza limitazioni temporali, solo in presenza di mutuo ipotecario acceso in occasione dell’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

6. per acquisizioni, anche se effettuate con atto separato, delle pertinenze di immobili limitatamente a una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, per i quali sussistano le condizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2. E' necessario presentare certificati catastali da cui risultino le condizioni sopra indicate;
7. producendo la seguente documentazione:
- 7.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- 7.2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di diritti di godimento relativamente ad altre abitazioni nel territorio (ved. precedenti punti 5.1 e 5.2) ove è ubicato l'immobile;
- 7.3 copia di un valido documento di identità;
- 7.4 in caso di richiesta a favore dei figli:
- stato di famiglia o, nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi, il riassunto dell'atto di nascita;
 - consenso al trattamento dei dati personali (allegato. n. 2) debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall'avente diritto.
- 7.5 in caso di **acquisto da terzi**:
- originale o copia autenticata dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione di compravendita (rogito). Se il rogito è stato stipulato con un anticipo superiore a sei mesi dalla data della richiesta e con esso è stato acceso un contratto di mutuo, è necessario produrre l'attestazione, da parte dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo, dell'importo residuo del mutuo alla data della richiesta dell'anticipazione;
 - se non è ancora stato stipulato il rogito notarile, originale o copia autenticata del contratto preliminare di compravendita. In tal caso l'aderente dovrà:
 1. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato all'aderente e si impegna a consegnarglielo 15 giorni lavorativi prima della data di stipula dell'atto;

oppure

 2. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da

parte del fondo di un assegno circolare intestato alla parte venditrice e si impegna a consegnarglielo solo all'atto della stipula;

oppure

3. indicare al Fondo la data presunta del rogito, la data in cui autorizza lo smobilizzo delle quote da anticipare e le coordinate bancarie della parte venditrice. Il Fondo consegnerà all'aderente una lettera di impegno ad erogare l'anticipazione con un bonifico direttamente alla parte venditrice, entro 15 giorni dalla presentazione del rogito.

In ogni caso, l'aderente dovrà far pervenire al Fondo copia autentica dell'atto di compravendita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del rogito;

7.6 in caso di **assegnazione di alloggio in cooperativa**:

- originale o copia autenticata dell'atto di assegnazione in proprietà individuale dell'alloggio da parte della cooperativa o, se ancora non intervenuto, la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma autenticata, attestante la qualità di socio dell'aderente (o figlio), le caratteristiche ed valore dell'unità immobiliare prenotata, quale emerge dalla delibera del CdA della cooperativa, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare; il tutto con l'impegno a produrre copia autentica dell'atto definitivo di assegnazione entro 90 giorni dalla data di notifica di tale atto. In tal caso l'aderente dovrà:

1. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato all'aderente e si impegna a consegnarglielo 15 giorni lavorativi prima della data di stipula dell'atto;

oppure

2. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato alla parte venditrice e si impegna a consegnarglielo solo all'atto della stipula;

oppure

3. indicare al Fondo la data presunta del rogito, la data in cui autorizza lo smobilizzo delle quote da anticipare e le coordinate bancarie della parte venditrice. Il Fondo consegnerà all'aderente una lettera di impegno ad erogare l'anticipazione con un bonifico direttamente alla parte venditrice, entro 15 giorni dalla presentazione del rogito.

7.7 in caso di **costruzione in proprio**:

- il titolo di proprietà del terreno, la concessione edilizia, fatture in regola con la normativa fiscale che attestino il pagamento delle spese relative a:

progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione; la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile costruito in proprio va comprovata mediante il certificato comunale di ultimazione lavori in originale o in fotocopia (contemporaneamente o successivamente alla richiesta di anticipazione, ma non oltre i sei mesi dalla ultimazione degli stessi). L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all'iscritto dovrà essere debitamente giustificata e documentata;

- 7.8 nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo, attestazione di estinzione del debito della società finanziaria o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione. In assenza di detta autorizzazione il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l'importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all'iscritto richiedente.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Nei confronti degli aderenti alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale disponibile sul sito www.fondav.it)

C. RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente alla prima casa di abitazione.

1. Tale anticipazione può essere richiesta per:
 - 1.1 interventi di **manutenzione ordinaria**, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (lett. a D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
 - 1.2 interventi di **manutenzione straordinaria**, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (lett. b, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
 - 1.3 interventi di **restauro e di risanamento conservativo**, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (lett. c, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
 - 1.4 interventi di **ristrutturazione edilizia**, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti (lett. d, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
2. solo quando l'anzianità di iscrizione a FONDAV - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente (per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno pari ad otto anni;
3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale del 75%. Si precisa inoltre che detto importo, sommato ad altre anticipazioni di qualsiasi tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze) in precedenza percepite, non può comunque superare il 75% della posizione complessivamente maturata.

4. tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile, da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge;
5. a condizione che:
 - 5.1 l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'aderente o l'avente diritto abbia stabilito o stabilirà entro 18 mesi la propria residenza, ovvero, in quello in cui svolga la propria abituale attività lavorativa, ovvero, infine, in un comune confinante con quest'ultimo;
 - 5.2 l'aderente o i suoi familiari conviventi non risultino proprietari o comproprietari, neppure per quote, di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle ordinarie e permanenti esigenze abitative dell'aderente stesso;
 - 5.3 la richiesta di anticipazione sia presentata prima dell'inizio dei lavori ovvero entro il termine massimo di sei mesi dalla "data di inizio lavori", documentati secondo la normativa vigente, a condizione che l'anzianità richiesta al precedente punto 2 sia maturata alla data dell'inizio dei lavori; in caso di interventi già conclusi al momento della richiesta di anticipazione, il pagamento deve essere avvenuto al massimo 60 giorni prima della richiesta;
 - 5.4 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi devono essere documentate come previsto dalla normativa stabilita dall'art. 1, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n° 449
6. producendo la seguente documentazione:
 - 6.1 dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
 - 6.2 copia di un valido documento di identità;
 - 6.3 in caso di richiesta a favore dei figli:
 - stato di famiglia o, nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi, il riassunto dell'atto di nascita;
 - consenso al trattamento dei dati personali (allegato. n. 2) debitamente firmato dal figlio o, se minorenni, dall'avente diritto.
 - 6.4 atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
 - 6.5 copia della dichiarazione presentata al Comune ove è ubicato l'immobile per comunicare l'inizio previsto per i lavori;
 - 6.6 elenco dei lavori da effettuare, con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori;
 - 6.7 ricevuta di pagamento dell'ICI pagata dal richiedente per l'anno precedente quello della richiesta, se dovuta;

- 6.8 ricevute delle spese sostenute per l'intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale;
- 6.9 dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (momento di perfezionamento dell'intervento) ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento), rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione;
- 6.10 indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto dell'intervento ovvero fotocopia della domanda di accatastamento;
- 6.11 eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio;
- 6.12 in caso di presentazione di preventivi, fattura o fatture con dettaglio delle spese sostenute, da far pervenire a FONDAV entro e non oltre 90 giorni dall'emissione della fattura;
- 6.13 nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo, attestazione di estinzione del debito della società finanziaria o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione. In assenza di detta autorizzazione il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l'importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all'iscritto richiedente.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Nei confronti degli aderenti alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale disponibile sul sito www.fondav.it)

D. ANTICIPAZIONE PER “ULTERIORI ESIGENZE DELL’ADERENTE”

Tale anticipazione può essere richiesta:

1. per qualsiasi ulteriore esigenza dell’aderente;
2. solo quando l’anzianità di iscrizione a FONDAV - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente (per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno pari ad otto anni;
3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale del 30%. Si precisa inoltre che detto importo, sommato ad altre anticipazioni di qualsiasi tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze) in precedenza percepite, non può comunque superare il 75% della posizione complessivamente maturata;
4. nel caso in cui l’aderente abbia stipulato contratti di “cessione del quinto dello stipendio”, notificati al Fondo, attestazione di estinzione del debito della società finanziaria o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l’autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione. In assenza di detta autorizzazione il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l’importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all’iscritto richiedente.
5. tenendo presente che l’importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge.

Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Nei confronti degli aderenti alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale disponibile sul sito www.fondav.it)

DISPOSIZIONI OPERATIVE DI CARATTERE GENERALE

1. Le richieste di anticipazione predisposte sull'apposita modulistica (allegata al presente Documento) e comunque messa a disposizione da FONDAV nella sezione "modulistica" del sito web www.fondav.it e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere inoltrate a FONDAV tramite raccomandata A/R. Le richieste pervenute via fax non saranno accettate.
2. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie. Nel caso in cui la documentazione prodotta dall'aderente non risulti completa, il Fondo provvederà ad inviare apposita comunicazione entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta. Effettuata la relativa istruttoria e valutata la congruità della documentazione presentata, l'anticipazione viene erogata entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda completa di ogni documento necessario. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso di somme indebitamente percepite; in tal caso all'iscritto fa anche carico di espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata all'erario.
3. L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale ottenuto valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'anticipazione si intende definita.
4. Le richieste d'anticipazione sono accolte, sussistendone i requisiti, in ordine cronologico di pervenimento.
5. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.
6. L'anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste e dell'importo massimo concedibile che non potrà mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale maturata. Le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegro per ciascuna anticipazione.
7. Ai fini del Regolamento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. autocertificazione) si intendono le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L'aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare le anticipazioni, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto

al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

9. FONDAV è a disposizione degli aderenti per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o elemento in merito al presente Documento.

Allegati al presente documento:

- N.1: facsimile di domanda di anticipazione.
- N.2: informativa al trattamento dei dati personali al fine di acquisire il consenso dei familiari dell'aderente.

CESSIONE DEL QUINTO

Il sottoscritto **DICHIARA** che non sussiste alcuna pratica di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio di quote.

Il sottoscritto **DICHIARA** che sussiste pratica di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio con la Società Finanziaria

_____ Via _____

Comune _____ Prov _____ CAP _____ Tel. _____

e si impegna a produrre l'attestazione di estinzione del debito della società finanziaria o, nel caso in cui il contratto sia ancora in essere, **l'autorizzazione da parte della società finanziaria** creditrice all'erogazione dell'anticipazione. **In assenza di detta autorizzazione ed in caso di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze del socio lavoratore (in misura non superiore al 30% della posizione maturata), per acquisto prima casa per sé o per i figli o per interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione sulla prima casa il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l'importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all'iscritto richiedente. n assenza della suddetta autorizzazione ed in caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie il Fondo provvederà alla liquidazione alla società finanziaria di un importo pari ad un quinto di quanto dovuto all'iscritto richiedente.**

Data _____

Firma del richiedente _____

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RESTITUIRE LE SOMME ANTICIPATE

Il Sottoscritto si impegna a restituire le somme o le maggiori somme ricevute da FONDAV qualora, per qualsivoglia motivo, gli interventi/spese non vengano eseguiti/e ovvero gli oneri effettivamente sostenuti siano inferiori all'importo dell'anticipazione erogata ovvero ancora la documentazione attestante le spese sostenute non venga consegnata al Fondo nei termini stabiliti nel Regolamento sulle anticipazioni.

Data _____

Firma del richiedente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso visione della nota informativa allegata ed ai sensi del d.Lsg 196/2003, acconsento:

- al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all'esercizio dell'attività previdenziale complementare;
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a) della predetta nota informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima nota informativa e obbligatori per legge;
- alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (paesi UE e paesi extra UE), come indicato al punto 7 della predetta nota informativa.

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa

N.B. Se l'anticipazione è richiesta per il coniuge o per i figli deve essere sottoscritta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003

Il sottoscritto dichiara inoltre la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata per la richiesta dell'anticipazione.

Luogo e data _____ **Firma** _____

ALLEGATO 2

Informativa ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 196/2003

DA INVIARE NEL CASO IN CUI L'ANTICIPAZIONE SIA RICHIESTA PER IL CONIUGE O PER I FIGLI

Il **FONDAV** informa che la documentazione richiesta contiene dati personali che verranno trattati, sia con supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici, ai fini della liquidazione delle quote versate al Fondo. Il conferimento di tali dati é necessario alla liquidazione delle spettanze dovute e, pertanto, il rifiuto a fornire la documentazione di cui sopra ed il mancato consenso alle fasi del trattamento rendono impossibile l'espletamento di tale attività.

I dati personali possono essere comunicati:

- ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali lo stesso Fondav, il service amministrativo (Previnet SpA), la banca depositaria (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane);
- a terzi per la fornitura di servizi di direzione e gestione, controllo interno, controllo contabile, informatici e di archiviazione.

Titolare del trattamento dei dati é il **FONDAV**¹, con sede in Roma, Viale Marchetti, 111 ed uffici in Roma, Viale delle Milizie, 9.

All'interessato competono tutti i diritti di cui all'art. 7, del D.Lgs 196/2003.

Dichiaro di aver letto l'informativa ed:

- acconsento
 non acconsento

al trattamento dei dati.

Cognome e Nome _____ Firma _____

¹ **N.B. il presente modulo deve essere controfirmato dal coniuge o figli per i quali si richiede l'anticipazione e rinviato a FONDAV assieme a tutta la documentazione richiesta.**